

che eventualmente siano danneggiati, sarebbe più opportuno dire: « i comuni della provincia di Salerno ». Perchè, come è stato fatto osservare, siccome i rilievi non sono ultimati, possono saltar fuori altre borgate e altre frazioni, ed allora saremmo costretti di nuovo a fare un'altra legge. Mi pare quindi più opportuno dire: « i comuni della provincia di Salerno ».

E voglio dire due parole sole contro la soppressione dell'ultimo capoverso. Perchè comprendo che coloro che hanno più di 5 mila lire di reddito imponibile non abbiano da godere di alcune agevolazioni, di alcuni abbuoni di cui la legge si occupa. Ma il voler estendere anche qui a queste provincie quanto ieri abbiamo deliberato circa le provincie di Reggio e di Messina non mi pare equo.

Mi pare che quando si hanno 5 mila lire di reddito imponibile si possa fare a meno delle provvidenze portate da questa legge, e perciò sarei dell'avviso che si mantenesse l'ultimo capoverso così come fu proposto dalla Commissione e dal Governo.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Samoggia non fa una proposta concreta.

Metto quindi a partito l'intero articolo con la modificazione proposta dall'onorevole Beniamino Spirito emendato dall'onorevole ministro del tesoro e con la soppressione dell'ultimo capoverso proposta dall'onorevole De Luca e accettata dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 3.

I lavori di cui agli articoli 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità e ad essi sono applicabili le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, quelle dell'articolo 3 della legge medesima, nonchè le disposizioni dei regi decreti 28 gennaio 1909, n. 68, 6 febbraio 1909, n. 45, 6 maggio 1909, n. 255, e 3 agosto 1909, n. 600.

I trasporti in ferrovia dei materiali acquistati dalla Amministrazione dello Stato per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto saranno valutati in ragione di centesimi due e mezzo per tonnellata chilometro ed il relativo importo sarà iscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato all'attivo fra gli introiti a rimborso di spesa ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

**CAPALDO, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare, onorevole relatore.

**CAPALDO, relatore.** In questo articolo è incorso un errore di stampa, anzi due.

Invece di dire: « i lavori di cui agli articoli 1 e 2 », deve dire: « i lavori di cui all'articolo 1 ».

E poi, dopo il richiamo dell'articolo 3 della legge del 1909 deve aggiungersi l'inciso: « escluso l'ultimo comma ».

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Va citato anche l'articolo 2 perchè i mutui si fanno anche per i lavori indicati nel detto articolo.

**CAPALDO, relatore.** Allora, nell'articolo 3, dopo le parole « della legge medesima », bisogna aggiungere: « escluso l'ultimo comma ».

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo così modificato:

« I lavori di cui agli articoli 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità e ad essi sono applicabili le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, quelle dell'articolo 3 della legge medesima, escluso l'ultimo comma, nonchè le disposizioni dei regi decreti 28 gennaio 1909, n. 68, 6 febbraio 1909, n. 45, 6 maggio 1909, n. 255, e 3 agosto 1909, n. 600.

« I trasporti in ferrovia dei materiali acquistati dall'Amministrazione dello Stato per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto saranno valutati in ragione di centesimi due e mezzo per tonnellata-chilometro ed il relativo importo sarà iscritto nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo fra gli introiti a rimborso di spesa ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

#### Art. 4.

Nei comuni danneggiati dal terremoto indicati nel regio decreto di cui all'articolo 1 è sospesa la riscossione della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati e sui terreni per l'anno 1910.

Durante la sospensione dell'imposta si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate della imposta e della sovrimposta sospesa e non compresa negli sgravi saranno ripartite in 24 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1912 al 1915.

A carico dello Stato sarà corrisposta alle provincie di Avellino e di Potenza ed ai comuni di cui all'articolo 1, per le rate di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati sca-